

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(BOSCO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 NOVEMBRE 1963

Modificazioni all'articolo 72 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238,  
sull'ordinamento dello stato civile

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 72 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, prevede, fra l'altro, il divieto di imporre ai bambini di cittadinanza italiana, nomi stranieri.

Detto divieto, sancito in un particolare momento della vita nazionale, storicamente e politicamente superato, persiste tuttora nella realtà dell'ordinamento giuridico, in contrasto con le nuove esigenze poste dai tempi e dal progressivo e costante affinamento della coscienza democratica.

L'intensificarsi delle relazioni internazionali, il superamento delle concezioni nazionalistiche in una più ampia ed armonica visione unitaria dei rapporti tra gli Stati, i sempre più frequenti contatti tra individui di Paesi diversi, hanno, col tempo, facilitato la formazione di nuclei familiari composti da persone di diversa origine nazionale, accentuando la tendenza e il bisogno di imporre nomi stranieri, rispondenti ad apprezzabili esigenze di carattere familiare.

È, d'altro canto, da rilevare che la libera scelta del nome non solo risponde ai fon-

damentali principi di libertà sanciti nella Carta costituzionale, ma accentua e rafforza il naturale ed inviolabile rapporto che, nel quadro della famiglia, lega i genitori ai figli e che ha pure ricevuto dalla Costituzione il suo riconoscimento e la sua tutela.

L'intervento dello Stato, in materia, resta giustificato solo nella misura in cui risulti necessario per garantire la tutela della personalità individuale (divieto di nomi ridicoli o vergognosi), la difesa di alti sentimenti collettivi (divieto di imporre nomi offensivi del sentimento religioso o nazionale, eccetera), nonchè il buon andamento del servizio di stato civile.

Il divieto del nome straniero non trovando, in linea generale, giustificazione nel perseguimento delle suddette esigenze, appare ormai in contrasto con lo spirito informatore della Costituzione e con la realtà sociale.

È peraltro da considerare che la pura e semplice abolizione del divieto in esame, contemplata in alcune proposte di legge, aprirebbe l'adito all'imposizione di qualsia-

## LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

si nome straniero, e perciò anche di quei nomi che, scritti secondo alfabeti stranieri, non fossero riconducibili nell'ambito dell'alfabeto italiano.

Il risultato si risolverebbe nel compromettere la funzione stessa del nome nell'ordinamento giuridico, che è quella di contribuire in modo determinante all'identificazione della persona nell'ambiente sociale in cui le circostanze l'hanno chiamata a vivere.

Inoltre è da rilevare che la tenuta dei registri dello stato civile deve necessariamente seguire criteri di uniformità, che sarebbero compromessi da una indiscriminata ammissione di nomi stranieri, anche dei più strani ed esotici; e ciò, indipendentemente dalle considerazioni di indole tecnica relative al servizio degli schedari elettronici attuati o in corso di realizzazione in tutti i grandi centri.

Il disegno di legge che si è in materia elaborato tende a contemperare le cennate

esigenze, prevedendo nell'articolo 1 la generale soppressione del divieto di imporre nomi stranieri ai bambini di cittadinanza italiana, mentre nel successivo articolo 2 stabilisce alcune necessarie limitazioni concernenti quei nomi stranieri originari di Paesi il cui alfabeto non corrisponde a quello italiano.

Non può infatti, consentirsi l'inserimento negli atti di nascita di nomi scritti in grafia non corrispondente a quella italiana e perciò illeggibili. Tale regola trova una comprensibile eccezione solo nel caso di quelle lettere di alfabeto straniero che sono ormai entrate largamente nell'uso comune.

Si è perciò previsto, nell'articolo 2, che i nomi stranieri siano in ogni caso inseriti negli atti di nascita con lettere dell'alfabeto italiano, precisando che alle stesse possono essere aggiunte le lettere J, K, X, Y, W, che rispondono, concretamente, al suddetto criterio, risultando, di fatto, correntemente scritte e pronunciate.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

È abrogato il divieto di imporre nomi stranieri ai bambini aventi la cittadinanza italiana, previsto dall'articolo 72, comma primo, del regio decreto 9 luglio 1939, numero 1238, sull'ordinamento dello stato civile.

**Art. 2.**

Tra il comma primo ed il secondo dell'articolo 72 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è inserito il seguente comma:

« I nomi stranieri che siano imposti ai bambini aventi la cittadinanza italiana devono essere espressi in lettere dell'alfabeto italiano con l'aggiunta delle seguenti altre lettere: J, K, X, Y, W ».